

**INDICAZIONI PER STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
ASSOCIAZIONE "SETTELAGHI CINEMA & PRODUCTION ETS (o ENTE DI TERZO SETTORE)"**



ARTICOLO	SPECIFICHE	NOTE
Art. 1 - Denominazione, sede e durata		
1. È costituita, l'associazione denominata "SETTELAGHI CINEMA & PRODUCTION Ente di Terzo settore (o ETS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.	ETS	
2. La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'associazione.	La formulazione è da lasciare nel caso di enti in fase di costituzione o di modifica funzionale all'iscrizione al RUNTS	
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di LUINO VIA DON PIERO FOLLI 9 e la sua durata è illimitata.		
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.	La presente formulazione permette la modifica della sede senza modifica di statuto All'interno del presente documento, il consiglio direttivo è l'organo che svolge le funzioni dell'organo di amministrazione di cui all'art. 26 del CTS	
Art. 2 - Finalità		
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende: MIRARE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO, LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI CHE PROMUOVANO L'IDENTITA' LOCALE.	Art. 4	

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

1) organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, con particolare riferimento all'ambito cinematografico, audiovisivo e delle arti visive, volte alla diffusione della cultura e alla crescita civile della collettività.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- ▣ Ideare, produrre e diffondere opere cinematografiche, documentari e contenuti audiovisivi che promuovano valori sociali, civili e culturali;
- ▣ Organizzare rassegne, festival e mostre d'arte volte a favorire l'aggregazione sociale e l'avvicinamento dei cittadini ai linguaggi artistici contemporanei;
- ▣ Realizzare percorsi formativi, laboratori e workshop legati al cinema e alle arti visive, finalizzati alla crescita delle competenze creative della collettività;
- ▣ Promuovere collaborazioni con enti pubblici e privati per la valorizzazione del territorio attraverso eventi culturali e artistici di rilievo sociale.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

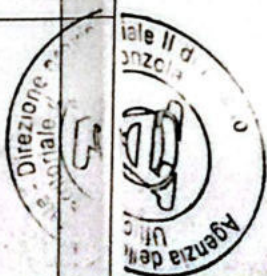
Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

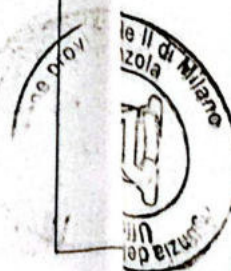
1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo

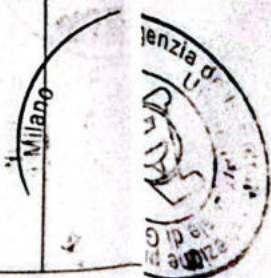


scienze e senza scopo di lucro

e possono introdurre l'ammissione anche
di soggetti giuridici pubblici e privati nel



rispetto delle condizioni indicate al c. 2, art. 4 del CTS.



3. Il numero degli associati è illimitato.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

Il Collegio dei Garanti è un organo facoltativo. Se previsto, l'associazione costituente deve determinare se il Collegio dei Garanti sarà l'organo chiamato ad esprimersi sul tema oggetto dell'articolo al posto dell'Assemblea

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da coloro ai quali spetta la responsabilità genitoriale (genitore o chi ne fa le veci). Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa

ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

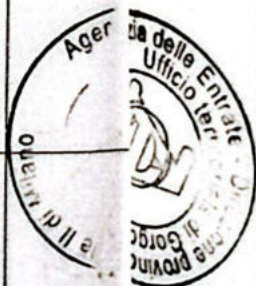
- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;

di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21

Ciascun associato ha diritto di voto; per i soci minori di età il relativo diritto è esercitato da coloro ai quali spetta la potestà genitoriale (genitore o chi ne fa le veci).

5. Ciascun associato ha il dovere di:

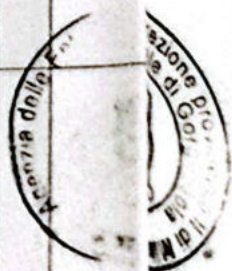
- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio



Nel caso in cui l'associazione costituente preveda tra i propri associati anche altri soggetti giuridici, la condizione "di scioglimento" va mantenuta nel testo dell'articolo. Viceversa, tale indicazione va rimossa.

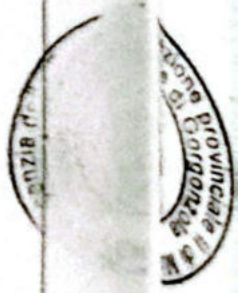
Indicare l'organo competente per la determinazione della quota associativa

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio	
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.	Nel caso in cui l'associazione costituente preveda tra i propri associati anche altri soggetti giuridici, la condizione di "scioglimento" va mantenuta nel testo dell'articolo. Viceversa, tale indicazione va rimossa.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.	
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.	
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.	
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.	Il Collegio dei Garanti è un organo facoltativo. Se previsto, l'associazione costituente deve determinare se il Collegio dei Garanti sarà l'organo chiamato ad esprimersi sul tema oggetto dell'articolo al posto dell'Assemblea.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.	Il Collegio dei Garanti è un organo facoltativo. Se previsto, l'associazione costituente deve determinare se il Collegio dei Garanti sarà l'organo chiamato ad esprimersi sul tema oggetto dell'articolo al



Art. 9 - Attività di volontariato 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni <u>definite con apposita delibera dal consiglio direttivo</u>, nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.	Art. 17, co. 3, 4 e 5	
Art. 10 - Organi sociali 1. Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge; e) <u>il Collegio dei Garanti, se nominato</u>.	*Nel caso la regolamentazione dei rimborsi spese voglia essere approvata all'interno di un regolamento generale, lo stesso sarà predisposto dal consiglio direttivo e sottoposto ad approvazione dell'assemblea, nel rispetto dell'art. 12 comma 1, lett. h). Quindi in questo caso la frase corretta è: definite da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato in Assemblea	
	Il Collegio dei Garanti è un organo facoltativo. La scrittura proposta prevede la facoltà di istituzione dell'organo. In alternativa è possibile non prevedere tale facoltà eliminando l'indicazione dall'articolo oppure vincolare l'associazione all'istituzione del Collegio dei Garanti rimuovendo "se nominato" dalla scrittura.	

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 anni esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.	Il Collegio dei Garanti è un organo facoltativo. Per tutti gli Organi in elenco, indicare la durata (si consiglia tre anni).	
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.	La scrittura va mantenuta qualora si voglia vincolare alla gratuità l'opera prestata dai componenti degli organi.	
Art. 11 - Assemblea		
1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.		
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.		
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.	Nel caso in cui l'associazione preveda tra i propri associati anche altri soggetti giuridici, la disposizione va mantenuta obbligatoriamente nel rispetto dell'art. 24 c2	
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.		
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.	Art. 24, co. 3 Il CTS permette di derogare a tale modalità introducendone una differente in Statuto.	



	Per gli enti con meno di cinquecento associati è possibile prevedere sino ad un massimo di tre deleghe; fino a cinque deleghe in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.	
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.	Il comma 5 dell'art. 2372 del codice civile, reso applicabile dal comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017 dispone che. <i>"La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste."</i>	
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.	Art. 24, co. 1 (oppure in sostituzione <i>"iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati"</i>)	
Art. 12 - Competenze dell'Assemblea	L'articolo riporta il catalogo delle competenze inderogabili contenuto nell'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017, fatto salvo per la lett. i).	
1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati; b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo; d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;	Obbligatorio l'inserimento tra i compiti dell'Assemblea di "approvare il bilancio sociale" nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1, o altrimenti è facoltativo	



e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio** g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza; h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo; i) fissare l'ammontare del contributo associativo** j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	*Il punto f) va mantenuto se tale funzione non è attribuita al Collegio dei Garanti e/o il Collegio dei Garanti non è previsto/nominato. ** se non assegnato come compito al consiglio direttivo	
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo; b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.		
Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea		
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.		
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.		

3. L'Assemblea è convocata, almeno **mezzogiorno** prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e **mediante affissione**** nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

*Il numero giorni di convocazione può essere oggetto di personalizzazione

**L'affissione presso la sede dell'associazione* è per gli enti che hanno la sede sociale

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e a quanto previsto dall'art. 12.2 del presente Statuto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la **presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti**.

È possibile valutare quorum differenti mantenendo il principio democratico cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo Assembleare. Quindi l'approvazione delle modifiche dello statuto, "lex specialis" regolatrice del rapporto associativo, deve essere posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario.



5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.		
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.		
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.		
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.	Art 21 C.C. applicato analogicamente alle non riconosciute Art 24, co. 2 che richiama l'Art. 2373 del C.C. co. 2	
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.	Art. 24, co. che richiama l'Art. 2373 del C.C. co. 1	
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazioni segrete.	Il mantenimento di tale scrittura è puramente discrezionale	
11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.	La previsione è puramente discrezionale. L'introduzione comporta l'opportunità/necessità di introdurre una regolamentazione finalizzata all'accertamento delle identità e alla legittimazione dei votanti, inteso per determinare sia l'accesso dell'espressione del voto e sia la validità assembleare (votanti determinano i quorum di partecipazione.)	



12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza*.

Previsione dell'art. 26 co. 7 del CTS
Indicato come obbligatorio dalla Circolare n. 20
*Si evidenzia che l'obbligo di comunicazione al RUNTS del/i soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza dell'ente (congiunta o disgiunta) è prevista sia dall'art. 21, co.1 che dall'art. 26 co. 6.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di **..2** ad un massimo di **..4** componenti, **eletti dall'Assemblea tra gli associati**. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

*è opzionale la scelta del numero dei componenti
è opzionale la determinazione della composizione: permangono ai sensi dell'art. 26, co. 1 e 5 la nomina di almeno della maggioranza dei consiglieri tra gli associati dell'associazione da parte dell'Assemblea.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 26 co.2

5. I componenti del consiglio direttivo **svolgono la loro attività gratuitamente*** rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

La gratuità delle cariche è opzionale.
fermo restando quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 CTS relativamente alla distribuzione indiretta di utili.



La durata è da determinare coerentemente con quanto previsto negli altri punti dello statuto (art 10)

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività*;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - m) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche

* E' facoltà dell'ente stabilire le modalità e i tempi di redazione e di approvazione del preventivo e del rendiconto consultivo.

Stale
funz
gent

tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

g) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri**;

s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

** E' facoltà dell'ente contenere tali funzioni

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Versione più sostenibile salvo diversa volontà dei costitutori

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

In assenza di eventuali liste di non eletti, si prevede solo la convocazione dell'Assemblea

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni* prima della data prevista per la riunione.	*Il numero di giorni di convocazione può essere oggetto di personalizzazione	
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.		
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.		
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.	È facoltà dell'ente contenere tale disposizione.	
8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.		
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.		
9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.		
Art. 18 - Il presidente		
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.	* Prevedere la durata in coerenza con quanto disposto nell'articolo sugli organi sociali	

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga

È facoltà dell'ente costituente - Soluzione A: non si prevede; - Soluzione B: si prevede nelle modalità sotto menzionate e cioè si attiva al superamento delle soglie previste dall'art. 30 del CTS (D.Lgs. 117/2017); - Soluzione C: si prevede a prescindere dal superamento delle soglie.	

		2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
		3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
		4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
	Nel momento in cui tale organo sia obbligatorio o presente per scelta dell'ente, questa attribuzione è tale (perché imposta dalla norma di riferimento) indipendentemente che sia scritta o meno	5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
	Art. 30, co. 6 Art. 31	6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
	Organo facoltativo	Art. 20 - Collegio dei Garanti
		1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così





2. Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.		
3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi*.		Tempo massimo
4. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, <i>ex bono et aequo</i> e senza formalità di procedure.		
Art. 21 - Libri sociali		Art. 15
1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); e) il registro dei volontari.		Il presente articolo riprende, con alcune specifiche, quanto prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.		*Il Registro deve contenere i dati dei volontari non occasionali. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.		



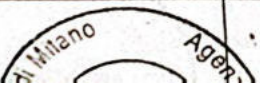
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 22 - Risorse economiche	
1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate: a) quote associative; b) contributi pubblici; c) contributi privati; d) donazioni e lasciti testamentari; e) rendite patrimoniali; f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi, g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale h) altre entrate espressamente previste dalla legge; i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.	

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.	È possibile modificare il periodo di inizio e fine esercizio annuale.
---	---

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Determinare il periodo ultimo di approvazione del bilancio consuntivo e comunque nei termini utili all'adempimento di deposito del bilancio ai RUNTS
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui	

all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e 2017 e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.		
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.		
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di Aprile..... di ogni anno.	È facoltà dell'ente definire in coerenza con gli articoli precedenti la disposizione tra cui il periodo di approvazione	
Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili	Art. 8, co. 2	
1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.		
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.		
Art. 25 - Assicurazione dei volontari		
1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.		
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.		



Art. 26 - Devoluzione del patrimonio			
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea. L'Assemblea provvede, ove necessario, alla nomina di uno o più liquidatori.		Art. 9	
Art. 27 - Disposizioni finali			
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.			

